



CITTÀ DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

III SERVIZIO

LEGALE-CONTENZIOSO-CONTRATTI-APPALTI

PROT. N. _____

RACCOMANDATA A.R.



*X il Servizio
1 PERSONALE*

MODUGNO,

PREG.MO

AVV. ALCESTE CAMPANILE
VIA PIETRO RAVANAS, 228
70123 - BARI

E.P.C. *→* SERVIZIO CONTABILITÀ DEL PERSONALE
SEDE

OGG.: PRC. ALFONSI VINCENZO C/ COMUNE DI MODUGNO.

Con riferimento al procedimento in oggetto, si trasmette, in copia, richiesta del difensore del dipendente comunale Alfonsi Vincenzo, avv. Pasquale Misciagna e si invita la S.V. a comunicare valutazioni in merito.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE SERVIZIO
LEGALE — CONTENZIOSO — CONTRATTI - APPALTI
AVV. CRISTINA CARLUCCI

Studio Legale MISCIAGNA

† Avv. Vincenzo MISCIAGNA
Avv. Pasquale MISCIAGNA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Paolo SETTEMBRE
Avv. Anita Vittoria NETTIS

Bari, 28 ottobre 2013

Al Sig. Sindaco
del Comune di Modugno
Piazza del Popolo, 16
70016 Modugno
(BA)
fax: 080 532 57 40

e p.c.

avv. Alceste Campanile
via Pietro Ravanus n.228
70123 BARI
fax: 0805237407



CITTA' DI MODUGNO
CODICE IPA C_F262
PROTOCOLLO GENERALE



Prot. 0054117
del 29/10/2013

Oggetto: Alfonsi Vincenzo c. Comune di Modugno
Proc. RG n. 6388/2013 lav. dott.ssa Assunta Napoliello-Deter. N.677/13 e
709/2013

Quale difensore e procuratore del Sig. Alfonsi Vincenzo nel giudizio ex art 700 cpc nei confronti del Comune di Modugno iscritto al N. 6388/2013 – dott.ssa Napoliello-definito con ordinanza del 17/07/2013, sono a significarVi quanto segue-

- Con la sopra menzionata ordinanza il Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto da Alfonsi Vincenzo e, per l'effetto, ordinava al Comune di Modugno di riammettere immediatamente in servizio il ricorrente al proprio posto di lavoro, condannando altresì l'Ente alle spese di giudizio;

- Il sottoscritto procuratore in data 22.07.2013 notificava al Comune di Modugno la ridetta ordinanza in forma esecutiva e stante l'inerzia della P.A. all'esecuzione di quanto statuito in ordinanza, in data 12.08.2013 notificava atto di precetto con il quale intimava e faceva precetto al Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., con sede in Modugno alla P.zza Popolo n.16: a) di riammettere in servizio il ricorrente nel proprio posto di lavoro, entro il giorno 20 agosto 2013 con espresso avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, anche a mezzo della forza pubblica, nonché b) di pagare in favore del Sig. Alfonsi Vincenzo entro e non oltre gg.10 dalla notifica del presente atto, le spese di lite liquidate in sentenza nella misura di Euro 1.100,00, oltre ad Euro 44,00 per CAP ed Euro 240,24 per IVA, per un totale di Euro 1.384,24 e ad Euro 60,00 per onorario precetto, oltre ad Euro 2,40 per Cap e ad Euro 13,10 per IVA, per un totale di Euro 75,50 e così in totale l'importo complessivo di Euro 1.459,74 (millequattrocentocinquantanove,74) s.e.o.o. oltre interessi, oltre le successive occorrente spese sino al soddisfo.

Al sensi della Legge 241/90 si nomina
il Responsabile del Procedimento

30/10/2013
N. 6388/2013 - Procedimento di ammissione all'Avv. Campanile per acquisire le relative spese e, per effetto della esecuzione, al Sig. Alfonsi Vincenzo la sua persona

- A seguito della notifica dell'atto di precetto il Comune di Modugno con determina n. 677/13 del 16/08/2013 riammetteva in servizio il dipendente Alfonsi Vincenzo, a decorrere dal 20/08/2013 assegnandolo ad altro incarico e precisamente al Servizio n.8-Istruzione, Cultura, Sport e dava atto che *"a decorrere dalla data del 20 agosto 2013, spetta il trattamento economico dallo stesso goduto prima dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio"*.

-Con distinta determina n.709/2013 il Comune di Modugno procedeva alla liquidazione delle spese di giudizio e senza tenere conto della somma di cui all'atto di precetto, liquidava la sola somma di € 1384,24, comprensiva di IVA e Cap.

- Orbene è giurisprudenza consolidata e quindi ius receptum che *"L'ordine di reintegra emesso sulla base di un provvedimento cautelare ha l'effetto, al pari del provvedimento di reintegrazione emesso all'esito del giudizio ordinario, di operare la ricostituzione "ex tunc" del rapporto di lavoro da considerarsi, pertanto, privo di soluzione di continuità"*. (Cass. civ., Sez. lavoro, 20/09/2005, n.18497).

La ricostituzione del rapporto di lavoro d'impiego implica anche il ripristino dell'incarico dirigenziale ricoperto dal ricorrente al momento del recesso (Cass. civ., Sez. lavoro, 20/02/2007, n. 3929).

Orbene nel caso in esame, il comune di Modugno pur avendo riammesso in servizio il dipendente, sia pure con altro incarico, ha ritenuto arbitrariamente di corrispondere il trattamento economico dovuto a far data dal 20/08/2013 (neppure dalla pubblicazione dell'ordinanza 17.07.13) e non invece dalla data di adozione del provvedimento cautelare illegittimo del 12.02.2013. E' invece evidente che al sig. Alfonsi spetta la corresponsione del trattamento economico dovuto a far data dal 12.2.2013 sino al 20.08.2013, che ad oggi il Comune di Modugno non ha corrisposto.

A ciò aggiungasi che, nella sopra richiamata determinazione n.709/13 il Comune di Modugno, pur dando atto della notifica del precetto di importo pari ad € 1459,74, provvedeva a liquidare solamente la somma di € 1384,24, comprensiva di IVA e Cap, non tenendo in alcun conto delle ulteriori spese maturate fra la data di pubblicazione dell'ordinanza e la notifica del precetto. Di tal chè lo stesso è debitore dell'importo di € 75,50 oltre al rimborso del C.U., di € 206,00.

Con la presente pertanto il sottoscritto, nella sua qualità in atti, chiede che il Comune di Modugno provveda a corrispondere immediatamente in favore di Alfonsi Vincenzo il trattamento economico dovuto a far data dal 12.02.2013 sino alla riammissione dello stesso in servizio, 20/08/2013 ad oggi non ancora corrisposto, nonché a liquidare in favore del ridetto la residua somma di €75,50 di cui all'atto di precetto del 12.08.2013, oltre al rimborso del c.u. nella misura di € 206,00, nel termine di giorno dieci dalla ricezione della presente.

Con l'avvertimento che in difetto, ovvero decorso inutilmente detto termine, il mio assistito, mio tramite, provvederà al recupero forzoso delle somme dovute, con ulteriore aggravio di spese, e ad agire per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Distinti saluti

Avv. Pasquale Misciagna
